

## **TI\_GERICHTE 80.2022.152 vom 18. Mai 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2022.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.152)

FR: TI\_GERICHTE 80.2022.152 du 18 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 80.2022.152 del 18 maggio 2022

### **Regeste**

Deduzioni: spese per disabilità, non costi per la locazione di un appartamento a Zurigo, precedente luogo di lavoro, e costi di trasferta

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

lett. c della LF del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA; RS 431.02]). Nessuno mette in dubbio che il signor RI 1 abbia effettuato frequenti trasferte tra i comuni di \_\_\_\_\_ e di Zurigo. È però altrettanto indiscutibile che tutti gli spostamenti fra il comune di domicilio e il comune di soggiorno del reclamante costituiscono trasferte di natura privata, con la conseguenza che il relativo costo rientra tra le spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che come tali non possono essere dedotte dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD). Spese di alloggio: le stesse sono riferite principalmente all'attività lavorativa, a suo tempo svolta a tempo pieno e con il passare degli anni con un grado di occupazione sempre inferiore. I costi cagionati dall'appartamento preso in locazione a Zurigo non possono essere considerate delle spese di disabilità, ma al massimo come "spesa professionale", ritenuto comunque che le stesse NON possono in ogni caso eccedere il reddito da attività lucrativa (del signor RI 1). La parte di costo che eccede il reddito da attività lucrativa è considerato una spesa di mantenimento, non fiscalmente deducibile. F. Periodi fiscali 2017 – 2018 – 2019 Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo \_\_\_\_\_, contesta, per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019, il mancato riconoscimento delle spese per disabilità, consistenti nelle spese di locazione per l'alloggio situato a Zurigo e nel costo dell'abbonamento generale per spostarsi con i mezzi pubblici tra il comune di domicilio e il comune di soggiorno. Il ricorrente spiega che le spese da lui sostenute sarebbero insorte in ragione della sua disabilità medicalmente comprovata. Per quanto attiene alle spese per l'alloggio a Zurigo, le stesse dipenderebbero dal fatto che l'insorgente doveva vivere separato dal proprio nucleo familiare per indicazione medica. La necessità di disporre di un alloggio a Zurigo sarebbe anche provata dal fatto che, al rientro del contribuente in Ticino nel 2021, lo stesso ha dovuto locare un appartamento in proprio poiché non poteva trasferirsi in pianta stabile nel sito abitativo della di lui famiglia a causa della sua disabilità. Aver esibito il contratto di locazione risalente al 1998 confermerebbe, ancora una volta, quanto sostenuto dal ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che, in base alle esigue entrate da attività lucrativa del ricorrente per i periodi fiscali presi in considerazione (alla stregua di un Soziallohn), le spese che ha dovuto affrontare per via della propria disabilità, non avrebbero potuto essere da lui sostenute quali spese professionali. Si tratterebbe dunque di spese che traggono la loro "origine dalle conseguenze dirette e specifiche di uno status di disabilità". Anche le spese

legate alle trasferte da \_\_\_\_\_ a Zurigo dovrebbero essere ricondotte alla condizione di disabilità del contribuente, il quale “raggiungeva il domicilio coniugale per il disbrigo degli affari correnti di famiglia e per affrontare le normali contingenze, con il relativo corollario di decisioni, di ordine familiare” G. Con osservazioni del 27/28 giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso, sottolineando che sono deducibili, a titolo di spese per disabilità, solo quelle che insorgono (in relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Le spese chieste in deduzione dal contribuente non costituirebbero spese per disabilità, in quanto non direttamente (ma neppure indirettamente) connesse con la malattia del contribuente. Si configurerebbero piuttosto come spese di mantenimento ordinario non correlate in alcun modo con un’attività lucrativa del contribuente o con eventuali trattamenti medici a cui si è dovuto sottoporre in regione dei suoi disturbi psichici. H. Con replica 6 luglio 2022, il ricorrente ha ribadito ancora una volta che l’insorgere delle spese per cui è stata chiesta la deduzione è in nesso di causalità diretto, naturale e adeguato con la malattia specifica di cui è affetto il contribuente e che le relative spese createsi sono state usuali e indispensabili in ragione dello stato valetudinario dello stesso. Diritto 1. 1.1. Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. h bis LIFD, 9 cpv. 1 lett. h bis LAID e 32 cpv. 1 lett. 1 LT sono dedotte dai proventi le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. Lo scopo di questa disposizione è di alleviare l’onere fiscale per le persone che devono impiegare una parte cospicua del loro reddito per le spese causate dalla loro disabilità (cfr. Messaggio dell’11 dicembre 2000 relativo all’iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» e a un disegno di legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, FF 2001 1548). Dalla formulazione dell’art. 33 al. 1 lett. h bis LIFD e dalla genesi del testo si evince che non tutte le spese sostenute in relazione a un handicap possono essere dedotte dal reddito. Sono deducibili solo le spese legate a una disabilità, ossia quelle che in linea di principio e in larga misura sono la conseguenza diretta dell’handicap ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LDis (cfr. sentenza del TF 9C\_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.1 e riferimenti). 1.2. Per concretizzare l’art. 33 cpv. 1 lett. h bis LIFD, l’AFC ha emanato la circolare n. 11 del 31 agosto 2005 sulla deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità (di seguito: circolare n. 11). In qualità di direttiva amministrativa, la circolare n. 11 non è giuridicamente vincolante per i giudici. Tuttavia, il Tribunale federale non si discosta da una direttiva amministrativa senza una buona ragione (“triftiger Grund”), a condizione che essa offra un’interpretazione soddisfacente delle disposizioni giuridiche applicabili e adatta alla fattispecie concreta (sentenza del TF 9C\_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti). 2. 2.1. Il ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione della pigione pagata per la locazione di un appartamento a Zurigo come pure del costo dell’abbonamento generale per i trasporti pubblici, trattandosi di spesa per disabilità. Ha prodotto a tal fine il certificato medico del 3 giugno 2020 del dr. med. \_\_\_\_\_, FMH \_\_\_\_\_, da cui si evince che per motivi di salute il contribuente “necessita di mantenere assolutamente il suo appartamento a Zurigo, in quanto è indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua famiglia”. 2.2. Una persona affetta da disabilità è una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis). La deficienza è persistente se rende difficile o impedisce da

almeno un anno il compimento delle suddette attività o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana, nell'intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell'esercizio di un'attività lucrativa deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica (relazione causale) (Circolare n. 11, cifra 4.1). Secondo la cifra 4.1 della circolare 11 dell'AFC, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI), i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell'art. 43 bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell'art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell'art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM) –, i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43 ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM e i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di servizi di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza di almeno 60 minuti. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del questionario medico allegato alla medesima circolare. 2.3. È immediatamente evidente che, nel caso in esame, non è comprovata l'esistenza di una disabilità e neppure di una limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana, nell'intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell'esercizio di un'attività lucrativa a causa della deficienza fisica. Il certificato medico prodotto dall'insorgente si limita ad accennare genericamente a “motivi di salute psichica” e ad una “presa a carico psichiatrica”, senza alcun ulteriore riferimento ad una patologia precisa. Nel questionario predisposto dall'AFC per stabilire l'esistenza di una disabilità, si richiedono in particolare la descrizione sommaria del tipo di deficienza constatata dal medico, la durata della deficienza, l'indicazione delle attività della vita quotidiana che possono essere compiute solo con l'ausilio di terzi e delle attività domestiche che non possono essere eseguite, le difficoltà nell'intrattenere contatti sociali, le limitazioni negli spostamenti e le ripercussioni sulla formazione o sull'esercizio di un'attività lucrativa. Nessuno di questi aspetti è preso in considerazione nel certificato prodotto dal ricorrente. Già solo per questa ragione, la decisione impugnata, con la quale è stata negata la deduzione della pigione per l'appartamento di Zurigo, si rivela legittima.

### **E. 3.1**

Anche volendo ammettere che il ricorrente abbia provato di essere affetto da una deficienza mentale o psichica e che quest'ultima lo limiti nel compimento delle attività della vita quotidiana e nell'intrattenimento di contatti sociali, il pagamento della pigione per un appartamento a Zurigo non rientra in nessuna tipologia di spesa per disabilità.

### **E. 3.2**

Secondo la cifra 4.2 della Circolare n. 11, si considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Si considerano spese di lusso, che non possono essere dedotte, le spese che superano l'ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente onerose. Rientrano nelle spese di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l'abbigliamento, l'alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti (vedi anche sentenza 9C\_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).

### **E. 3.3**

Va ricordato che, negli anni precedenti l'insorgere della sua invalidità, il ricorrente ha esercitato la propria attività lucrativa a Zurigo, con la conseguente necessità di doversi prendere in locazione un alloggio. Il contratto di locazione prodotto risale infatti al 1° luglio 1998. È quindi innegabile che il motivo della locazione andasse ricercato nello svolgimento dell'attività lucrativa del contribuente. Con la cessazione dell'attività lucrativa, coincidente con l'insorgere dell'invalidità, non si giustificava più il mantenimento dell'alloggio a Zurigo quale spesa professionale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Ora, il fatto che l'insorgente abbia deciso di mantenere a propria disposizione l'appartamento di Zurigo, pur essendone venuta meno la necessità lavorativa, implica che il relativo canone di locazione sia divenuto una spesa "per il mantenimento del contribuente", la cui deduzione dal reddito imponibile è esclusa dagli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT. Come già ricordato, la stessa circolare n. 11 dell'AFC esclude che possano essere dedotte quali spese per disabilità le spese di mantenimento ordinario, fra le quali quelle per l'alloggio. Del resto, nella replica del 6 luglio 2022 alle osservazioni dell'autorità di tassazione, è lo stesso ricorrente ad affermare che " lo scopo della residenza a Zurigo non era quello di seguire trattamenti specifici ottenibili solo in situ " e, ancora, che se il contribuente " alla fine dell'attività professionale, è restato ancora per qualche tempo, peraltro limitato, a Zurigo; ciò è stato dettato da ragioni legate alla risoluzione degli aspetti pratici relativi alla parentesi zurighese, e non per altro ". Lo stesso insorgente ha pertanto escluso che il mantenimento dell'appartamento a Zurigo anche dopo la cessazione dell'attività lucrativa fosse in qualche modo legato alla necessità di sottoporsi a cure legate alla sua pretesa disabilità. La necessità di disporre di un'abitazione separata da quella coniugale sembrerebbe peraltro dipendere da problemi relazionali, come suggerito non solo dalla formulazione del certificato medico ("è indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua famiglia"), ma anche dal fatto che nel 2022 è stato pronunciato il divorzio dalla moglie. A maggior ragione, il canone di locazione dell'appartamento di Zurigo, come pure le spese di trasporto per recarvisi, assurgono a spese di mantenimento personale.

### **E. 4**

Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.